Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DESIDERIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABIO SANTANGELI

Seduta del 30/03/2018

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 23.08.2017, preceduto da reclamo, la società ricorrente, intestataria di un conto corrente aperto in data 5.05.2010 e di due contratti di apertura credito a valere su tale conto, rispettivamente del 9.06.2010 del 25.11.2015., eccepisce, suffragata da perizia che allega al ricorso: a) la nullità del contratto di conto corrente per difetto di sottoscrizione, oltre che per mancata indicazione dell'ISC; b) la nullità del contratto di apertura credito del 25.11.2015 per difetto di sottoscrizione da parte dell'intermediario; c) l'usurarietà originaria del contratto di apertura del credito del 9.06.2010. Chiede, pertanto, che il Collegio condanni l'istituto bancario al risarcimento di tutti gli interessi e/o commissioni ingiustamente addebitati sul conto corrente nel corso degli anni.

Si costituisce in giudizio quale capogruppo dell'intermediario convenuto (intermediario A) , l'intermediario B il quale eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'intermediario A, atteso che il credito relativo ai contratti in esame è stato ceduto, nell'ambito di un'operazione di ritrasferimento all'intermediario C. Chiede, pertanto, che il Collegio dichiari l'irricevibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva dell'intermediario A.

DIRITTO

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. In via preliminare il Collegio ritiene, in linea con i principi di rapidità e di economicità della presente procedura la legittimità dell' intervento spontaneo operato dall'intermediario quale Capogruppo dell'intermediario A e in luogo di quest'ultima.
3. Ritiene, invece, infondata l'eccezione di legittimazione passiva dell'intermediario A sollevata dall'intermediario B dovuta al ritrasferimento dei crediti operato all'intermediario C in forza del contratto del 26.06.2017.

Nel contratto da ultimo indicato è specificamente prevista la cessione in blocco all'intermediario C di tutti i crediti facenti capo all'intermediario A che alla data del 26.06.2017 erano classificati o classificabili come *<<inadempienze probabili e/o come esposizioni scadute, nonché i relativi sottostanti rapporti contrattuali>>.*

Dalla documentazione versata in atti risulta che il credito vantato nei confronti della ricorrente è stato qualificato come "inadempienza probabile" a partire dal 27.10.2017 e quindi solo in data successiva alla cessione intervenuta nel giugno 2017. Nessuna prova l'intermediario B offre in ordine alla circostanza di poter qualificare tale credito come inadempienza probabile già alla data del 26.06.2017.

Si aggiunga , altresì, che il contratto prevede espressamente la facoltà per le parti di individuare, in un momento successivo a quello di efficacia del contratto (fissata nel 10 luglio 2017), crediti c.d. deteriorati e, con riferimento a questi, sancisce il diritto per la cedente (Intermediario A) di trasferirli alla cessionaria (Intermediario). Tuttavia nessuna prova offre l'intermediario B in ordine alla circostanza che detta cessione di fatto si sia verificata.

4. In ordine alla eccepita nullità del contratto di conto corrente del 5.02.2010 per difetto di sottoscrizione da parte dell'intermediario, il Collegio richiama il principio di diritto espresso dalle SS.UU. della Corte di Cassazione (sentenza del 16.01.2018 n. 898) secondo cui *"Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del d.lgs. 24/ 2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti".*

Il principio sopra riportato, seppure espresso con riferimento ad un contratto di investimento, può certamente dirsi applicabile in via analogica anche al caso di cui alla presente controversia, attesa la sostanziale identità di disciplina e l'analoga ratio di protezione dell'art. 23 TUF e dell'art. 117 TUB. Entrambe le norme prevedono, difatti, che *<<i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti>>.*

Nel caso in esame risultano oltretutto soddisfatte le condizioni indicate dalle Sezioni Unite ai fini della validità del contratto quale la sottoscrizione del cliente, nonché la dichiarazione con la quale lo stesso attesta l'avvenuta consegna da parte dell'intermediario della documentazione.

Quanto alla pretesa nullità del contatto di conto corrente per mancata indicazione dell'Indicatore sintetico di costo il Collegio rigetta l'eccezione sollevata dalla società ricorrente attesa la sua natura di "non consumatore".

Ciò in quanto le norme *medio tempore* vigenti al momento della stipula del contratto (ovvero le "*Disposizioni in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*" adottate dalla Banca d'Italia nel luglio 2009 (Sez. II, par.7 e 8) non prevedono che l'indicatore sintetico di costo debba, a pena di nullità, essere indicato nei contratti di conto corrente stipulati con "non consumatori" quale è, nel caso di specie, la società ricorrente.

5. Quanto alla nullità del contratto di apertura credito del 25.11.2015, il Collegio ne rileva la totale infondatezza.

Dalla documentazione in atti emerge che anche tale contratto risulta sottoscritto dal cliente il quale anche in questo caso dichiara specificamente di avere, in linea con la normativa vigente, ricevuto consegna della documentazione da parte dell'intermediario.

Il Collegio in linea con quanto sopra esposto rigetta l'eccezione *de qua* ben potendo trovare applicazione il principio espresso dalle Sezioni Unite sopra richiamato.

6. Quanto, infine, alla contestazione sollevata dal ricorrente in ordine all'usurarietà originaria del contratto di apertura credito del 9.06.2010, il Collegio in linea con il consolidato orientamento dell'Abf ritiene che ai fini del calcolo sul superamento del tasso soglia occorre adottare, quale parametro di riferimento le formule indicate dalla Banca d'Italia, nelle sue diverse versioni per tempo vigenti, nell'ambito delle proprie Istruzioni per la rilevazione dei tassi.

Dall'esame dell'elaborato peritale allegato dalla società ricorrente risulta che il perito di parte ha utilizzato un metodo di calcolo totalmente difforme sia da quello previsto dalla normativa pro tempore vigente, sia da quello utilizzato generalmente dai consulenti tecnici.

Sulla base di tali premesse, dunque, e considerato che l'usurarietà va provata da chi l'allega "*la palese inattendibilità dell'elaborato del ricorrente non consente di ritenere provata la pretesa fatta valere"* (Coll. di Milano n. 188/2015) non potrà tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti, né può ammettersi che il Collegio possa provvedere alla rielaborazione dei relativi conteggi non potendo svolgere attività di tipo consulenziale (Coll. di Roma, dec. n. 1780/17 del 23/2/2017).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI